

dall'Accordo occorre distinguere. Ove si tratti di un matrimonio celebrato all'estero ed efficace secondo la legge del luogo, la trascrizione come matrimonio "concordatario" va solo rettificata con il procedimento di rettificazione disciplinato **dall'art. 455 c.c. e art. 96 d.p.r. n. 396/2000**. Se si tratta di un matrimonio che non può produrre effetti civili il procedimento contenzioso ha come oggetto l'annullamento della trascrizione e non la sua rettificazione (Finocchiaro).

6.2. Le sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni canonici trascritti

6.2.1. Evoluzione storica

- a) Nell'ordinamento canonico vige il principio, di origine tridentina, in virtù del quale la natura sacramentale del matrimonio tra battezzati (**can. 1055 c.j.c.**) solo al giudice ecclesiastico spetta la giurisdizione su tale vincolo e dunque il potere di dichiararne la nullità (Finocchiaro);
- b) **Riserva di giurisdizione esclusiva a favore dell'autorità ecclesiastica:** Il Concordato del 1929 prevedeva, in applicazione del principio dell'uniformità degli *status* matrimoniali nell'ordinamento civile e nell'ordinamento canonico, che le sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti ed i provvedimenti di scioglimento del matrimonio rato e non consumato, la cui pronuncia era riservata rispettivamente ai tribunali e ai dicasteri ecclesiastici, fossero resi esecutivi nell'ordinamento civile con un'ordinanza emessa a seguito di uno speciale procedimento della Corte di Appello. Questo procedimento era **ufficioso e automatico**: la Corte in camera di consiglio senza che fosse necessario un atto di impulso delle parti, riconosceva agli effetti civili le sentenze di nullità e i provvedimenti di scioglimento e ne disponeva l'annotazione nei registri dello stato civile, dopo aver effettuato dei meri controlli formali (**art. 34 c. 5 e 6 Concordato e art. 17 legge matrimoniale**). La giurisprudenza di legittimità riconobbe ben presto al provvedimento della Corte di Appello, destinato ad incidere sullo *status* delle persone, natura sostanziale di **sentenza** consentendo così alle parti di esperire ricorso in Cassazione per violazione di legge (**ex art. 111 Cost.**);
- c) La **Corte Costituzionale** con una sentenza manipolativa additiva (**n. 18/1982**) dichiarò l'incostituzionalità **dell'art. 34 c. 6 del Concordato** (più precisamente dell'**art. 1 l. n. 810/1929** limitatamente all'esecu-

zione data **all'art. 34 c. 6 del Concordato**) e **dell'art. 17 c. 2 della legge matrimoniale** “nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'Appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti **il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti e che la sentenza stessa non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano**”. L'illegittimità costituzionale discende dal contrasto con due **principi supremi** quali:

- **la tutela giurisdizionale dei diritti;**
- **l'inderogabile tutela dell'ordine pubblico** (posta a presidio della sovranità dello Stato).

I giudici della Consulta dichiaravano inoltre l'illegittimità costituzionale dell'**art. 34 c. 4, 5 e 6 del Concordato e dell'art. 17 legge matrimoniale** nella parte in cui prevedevano che la Corte di Appello potesse rendere esecutivi agli effetti civili i provvedimenti ecclesiastici di dispensa del matrimonio rato e non consumato ed ordinarne l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio in quanto essi conseguono a un mero procedimento amministrativo canonico che, in quanto tale, non garantisce alle parti “un giudice e un giudizio” (**Corte cost. sent. n. 18/1982**);

d) **Giurisdizione ecclesiastica e statale nell'Accordo del 1984: l'art. 8.2. dell'Accordo del 1984** (che sostituisce l'**art. 34 del Concordato**) disciplina il riconoscimento agli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche ispirandosi al **principio della distinzione degli ordini civile e religioso (art. 7 comma 1 e art. 8 comma 1 e 2 Cost.)**, del **rispetto dell'ordine pubblico** dello Stato posto a presidio della sovranità, della **tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.)** e del **giusto processo (art. 111 Cost.)**. L'**art. 8.2.**, recependo le integrazioni introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale (**n. 18/1982**) prevede: “le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte di Appello competente, quando questa accerti:

- che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa;

- che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Il **punto 4 del Protocollo Addizionale** specifica, in riferimento all'**art. 8.2. dell'Accordo**, che ai fini dell'applicazione degli **artt. 796 e 797 c.p.c.** si dovrà tener conto della **specificità** dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine", in ogni caso "non si procederà al riesame del merito". Il richiamo alle norme del codice di rito in materia di riconoscimento di sentenze straniere (che non sono più in vigore in forza della **l. n. 218/1995**) ha fatto parlare di vera e propria delibazione delle sentenze ecclesiastiche (parificate così alle sentenze straniere) anziché di mera applicazione delle relative norme. In senso contrario alla natura deliberatoria depongono tre circostanze (Marchei):

- la pronuncia della Corte d'Appello ha un suo autonomo contenuto: non si stendono nell'ordinamento dello Stato gli effetti proprio della sentenza canonica (che rileva come presupposto della pronuncia del giudice civile);
- la pronuncia del giudice civile e non quella canonica costituisce il titolo del mutamento di *status* dei coniugi per l'ordinamento civile;
- non hanno effetto nell'ordinamento civile le pronunce accessorie alla dichiarazione di nullità matrimoniale (ad esempio il divieto di contrarre nuove nozze ex **can. 1684 c.j.c.**).

6.2.2. *La riserva di giurisdizione ecclesiastica (sopravvivenza o abrogazione)*

L'**art. 34 c. 4 del Concordato** prevedeva che "le cause concernenti la nullità del matrimonio fossero riservate alla competenza dei tribunali ecclesiastici": lo Stato rinunciava espressamente alla propria giurisdizione in materia.

Nell'**Accordo del 1984** l'espressa riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici non è stata riprodotta.

Si sono così prospettate due tesi (Marchei):

- a) **Tesi della sopravvivenza della riserva:** trae spunto da tre riferimenti normativi contenuti nell'Accordo del 1984:

- **il punto 4, lett. b, n. 3 del Protocollo Aggiuntivo**, che prevede il divieto di riesame nel merito delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale sottoposte al procedimento di delibazione. Tale divieto sarebbe giustificato dalla carenza di giurisdizione del giudice civile sul matrimonio concordatario;
 - **l'art. 8, n. 2, lett. a dell'Accordo**, che indica il giudice ecclesiastico come "il giudice competente" a conoscere la causa;
 - **il punto 4, lett. b del Protocollo Aggiuntivo**, che prevede la necessità nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, di tenere conto della **specificità** dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine.
- b) **Tesi dell'abrogazione della riserva**: La Corte di cassazione si è espressa in senso favorevole all'abrogazione della riserva in forza dell'**art. 13 dell'Accordo del 1984** che ha disposto l'abrogazione di tutte le norme del Concordato lateranense in esso non riprodotte e dunque anche dell'**art. 34 c. 4 Concordato** in quanto non riprodotto.

La fine della riserva apre il problema della regolamentazione dei rapporti tra le due giurisdizioni. Si confrontano due tesi:

- a) la **tesi della separazione delle giurisdizioni**: sussisterebbe una netta separazione delle due giurisdizioni che si esplicano ciascuna nel proprio ordine senza che l'una possa interferire con l'altra. La decisione del giudice ecclesiastico potrà eventualmente essere delibata e dunque produrre effetti anche nell'ordinamento civile; in assenza di delibazione, però resterà giuridicamente irrilevante nell'ordinamento statale. Il giudice civile, qualora adito, deciderà autonomamente della validità del vincolo matrimoniale applicando le norme del codice civile con una decisione che produrrà effetti nell'ordinamento statale, ma non nell'ordinamento canonico.
- b) la **tesi della concorrenza delle giurisdizioni** che ritiene esista un vero e proprio concorso delle due giurisdizioni le quali vedrebbero risolvere eventuali conflitti mediante il "criterio della prevenzione" che dà prevalenza al giudizio che abbia avuto inizio per primo.

6.2.3. Il procedimento di delibazione dinanzi alla Corte di Appello

Profili Processuali del giudizio davanti alla Corte d'Appello. A differenza del passato, **l'impulso di parte** (di una o di entrambe in via con-

giunta) è indispensabile per dare inizio al procedimento davanti alla Corte di Appello. La giurisprudenza ritiene che gli eredi dei coniugi non abbiano legittimazione ad avviare il procedimento, trattandosi di diritto personalissimo ma ammette che abbiano la legittimazione a proseguire il giudizio già iniziato (**Cass. sent. n. 2787/1995**). La giurisprudenza ritiene che si deve adottare:

- il **rito ordinario**: quando la delibazione sia chiesta da uno dei coniugi. In questo caso la domanda sarà proposta con **atto di citazione**;
- il **rito camerale**: quando vi sia una richiesta congiunta ed in questo caso la domanda sarà proposta con **ricorso**.

La **garanzia della difesa tecnica** impone che la domanda sia sottoscritta da un procuratore legalmente esercente a pena di nullità insanabile. La **competenza territoriale** è della Corte di Appello nel cui distretto si trova il comune presso il quale è stato trascritto (e quindi celebrato) il matrimonio. Nel procedimento deve intervenire, a pena di nullità, il **pubblico ministero** ai sensi dell'**art. 70 n. 2 c.p.c.** Contro la sentenza della Corte d'Appello, in quanto pronunciata in unico grado, è dato solo il rimedio del ricorso per Cassazione che segue le regole generali.

Gli accertamenti della Corte di Appello. La pronuncia di nullità, a pena di inammissibilità della domanda, deve riguardare un **matrimonio canonico trascritto**, vale a dire celebrato in conformità all'**art. 8.1. dell'Accordo**, la cui trascrizione non sia stata dichiarata nulla ex **art. 16 legge matrimoniale** (saremmo in presenza di un matrimonio meramente canonico improduttivo di effetti civili e la domanda sarebbe di conseguenza inammissibile ex **art. 100 c.p.c.** per difetto di interesse ad agire). La Corte di Appello deve accertare che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il **diritto di agire e di resistere in giudizio**. Non ha alcun rilievo la diversità tra le norme processuali canoniche e quelle processuali civili: ciò che rileva è che le parti abbiano avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dinanzi al giudice competente e in contraddittorio tra loro in modo non difforme dai **principi fondamentali dell'ordinamento italiano (c.d. ordine pubblico processuale)**. Con **sent. del 20 luglio 2001 (Pellegrini c Italia) la CEDU** ha condannato l'Italia per aver concesso la delibazione ad una sentenza ecclesiastica pronunciata al termine di un procedimento nel quale il contraddittorio delle parti non era stato garantito: la convenuta non era stata informata dell'identità dell'attore, né dei motivi di nullità dallo stesso invocati, né della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore.

La Corte d'Appello deve altresì accertare inoltre che la sentenza ecclesiastica di nullità sia esecutiva (can. 1674 c.j.c.) e che tale esecutività sia confermata da un decreto emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (**can. 1445 codice di diritto canonico**). Il Protocollo Addizionale precisa infatti che “si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico”: questo perché le sentenze “*de status personarum*”, come quelle che dichiarano nullo il matrimonio, non passano mai in cosa giudicata (**can. 1643 c.j.c.**).

Con il *motu proprio* “*Mitis et Misericors*” del 15 agosto 2015 (in vigore dall'8 dicembre 2015), Papa Francesco ha **riformato il processo canonico** per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio. La possibilità di ricorrere ad una nuova procedura abbreviata di competenza del vescovo ha posto dubbi sulla compatibilità con la disciplina di natura pattizia. In particolare si è evidenziato come il provvedimento (più che una sentenza, un atto di controllo che si inserisce nel procedimento di formazione della volontà dei coniugi) sia assunto da un organo giudiziario monocratico con ridotte garanzie di agire e resistere in giudizio delle parti (nella nuova procedura abbreviata il contraddittorio e le difese risultano essere del tutto eventuali).

6.2.4. *L'ordine pubblico come limite al riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*

La **nozione di ordine pubblico** è stata specificata dalla giurisprudenza prima costituzionale e poi da quella di legittimità che hanno precisato che l'**ordine pubblico matrimoniale** risulta formato: da quell'insieme di principi, desumibili dalla Carta Costituzionale o comunque pur non trovando in essa collocazione, caratterizzanti il matrimonio nel diritto italiano (**Corte Cost. sent. n. 18/1982, SS.UU. Cass. sentt. n. 6128, 6129/1985**).

Una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio **non è in contrasto con l'ordine pubblico italiano** quando pronuncia la nullità del matrimonio per una causa di nullità non contemplata dal diritto italiano, poiché altrimenti nessuna sentenza ecclesiastica supererebbe il vaglio di non contrasto con l'ordine pubblico, in quanto le cause di nullità del matrimonio previste dal diritto canonico sono diverse dalle cause di invalidità del matrimonio previste dal diritto civile. Essa **contrasta con l'ordine pubblico** quando pronuncia la nullità per una causa incompatibile con i principi di

struttura del matrimonio secondo il nostro ordinamento. Da ciò deriva che può riscontrarsi contrasto con l'ordine pubblico quando la nullità sia stata pronunciata per **cause esclusivamente confessionali** quali:

- a) *disparitas cultus*: **can. 1086 c.j.c.** a norma del quale “è invalido il matrimonio tra due persone di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e l'altra non battezzata”;
- b) ordine sacro: **can. 1087 c.j.c.** per il quale è invalido il matrimonio “di coloro che sono costituiti nei sacri ordini”
- c) voto pubblico perpetuo emesso in un istituto religioso: **can. 1088 c.j.c.** che prevede l'invalidità del matrimonio di “coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in istituto religioso”.

In questi casi l'esclusione della delibazione viene fatta dipendere dal fatto che questi motivi di nullità risultano essere in contrasto con il **principio di uguaglianza giuridica dei cittadini senza distinzione di religione** che, quale principio fondamentale della Costituzione, va certamente ricompreso tra i principi di **ordine pubblico**.

La **giurisprudenza della Corte di cassazione** mostra di dare un'**interpretazione estensiva della nozione di ordine pubblico matrimoniale** e quindi avalla la mancata delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità per contrasto con l'ordine pubblico, in ipotesi nelle quali non si giustifica. Possono essere portati due esempi:

- a) si considera contrastante con l'ordine pubblico la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità per **riserva mentale di un nubendo**, cioè per esclusione di un *bonum matrimonii*, quando tale riserva fosse ignota né conoscibile da parte dell'altro (**Cass. sent. n. 1195/1993; Cass. sent. n. 17465/2011**) a meno che proprio l'altro domandi il riconoscimento della sentenza o non vi si opponga (**Cass. sent. n. 3065/2001**). Ciò perché costituirebbe un principio di ordine pubblico matrimoniale la tutela della **buona fede** e quindi dell'**affidamento incolpevole** dell'altro nubendo (interesse, peraltro – secondo la cassazione – disponibile dall'interessato, che potrebbe rinunziarvi proprio chiedendo la delibazione o non opponendosi);
- b) si considera contrastante con l'ordine pubblico la sentenza ecclesiastica che dichiari la nullità del matrimonio a distanza di anni dalla sua celebrazione quando vi sia stata **convivenza tra i coniugi successivamente alla celebrazione**. In particolare **Cass. sent. n. 1343/2011**, mutando

orientamento, ha ritenuto non delibabile una sentenza ecclesiastica di nullità pronunciata dopo venti anni di convivenza matrimoniale, per la ragione che *“la prolungata convivenza, deve, infatti, considerarsi come manifestazione della volontà di accettazione del rapporto, che è incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione”*. Poiché tale indirizzo contrastava con quello maggioritario della Cassazione secondo la quale *“la convivenza tra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico”* (**Cass. sent. n. 8926/2012**) la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, che hanno sostanzialmente aderito all’indirizzo minoritario, statuendo il principio per il quale **le sentenze di nullità ecclesiastica non sono delibabili trascorsi tre anni dalla celebrazione del matrimonio** (purché il coniuge interessato sollevi tempestivamente l’eccezione), poiché è **principio di ordine pubblico italiano che la convivenza matrimoniale protrattasi per tale tempo impedisca il giudizio di nullità del matrimonio** (**SS.UU. sent. n. 16379/2014**). A tale innovativo indirizzo delle Sezioni Unite si sono da subito adeguate le Sezioni Semplici della Cassazione, che nelle decisioni successive (**Cass. n. 525072017**, **Cass. n. 24729/2018**) hanno ripetutamente affermato il rilievo della prolungata convivenza tra i coniugi come condizione ostativa alla delibazione sotto il profilo del canone dell’ordine pubblico. Il nuovo orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di critiche (Paladini) ed in particolare:

- nel **Protocollo Addizionale (n. 4 lett. b) all’Accordo** di revisione si stabilisce che in sede di delibazione *“si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico, dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine”* e **l’imprescrittibilità della nullità matrimoniale è una chiara specificità del diritto canonico;**
- dando peso alla circostanza di fatto se i coniugi abbiano convissuto o meno e, se sì, per quanto tempo dopo la celebrazione (circostanza irrilevante nel diritto canonico), il giudice italiano della delibazione viola quanto previsto dal **punto 4 lett. b) n. 3 del Protocollo addizionale**, cioè il **divieto di procedere ad un riesame del merito della questione;**
- soprattutto, nel diritto civile italiano non costituisce un principio di ordine pubblico quello per cui la convivenza sana il vizio del matrimo-

nio-atto. La convivenza preclude l'azione solo indeterminate ipotesi di invalidità (vizio del volere, infermità mentale, incapacità di intendere o di volere, simulazione) e quindi se lo stesso legislatore italiano ha mostrato di non voler attribuire alla convivenza efficacia sanante in tutti i casi non se ne può indurre un principio generale, che si imponga come filtro delle sentenze ecclesiastiche. Inoltre nel diritto civile, là dove la convivenza ha virtù "sanante", l'assume a condizione che sia successiva alla scoperta del vizio (salvo il caso di simulazione), mentre secondo la pronuncia della Cassazione bastano tre anni di convivenza, senza che questa debba essersi consolidata successivamente alla scoperta del vizio invalidante.

Questa **tendenza giurisprudenziale** si comprende, ma non si giustifica, alla luce della volontà di reagire ad un fenomeno patologico. Ci si riferisce al fenomeno per cui, entro un matrimonio concordatario durato per un tempo non trascurabile, un coniuge, che intenda disimpegnarsi da esso senza andare incontro a conseguenze patrimoniali verso l'altro di notevole entità, anziché proporre domanda di separazione e poi di divorzio, come sarebbe logico visto che a emergere è una disfunzione del rapporto, preferisce far valere una causa di nullità canonica di esso, essendo la nullità canonica imprescrittibile e poi chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Se vi riesce le conseguenze patrimoniali del matrimonio invalido sono quelle dell'**art. 129 o 129 bis c.c.**, a seconda dei casi, quindi un mantenimento comunque limitato nel tempo, anziché quello di durata potenzialmente indeterminata che spetta al coniuge economicamente debole a seguito del divorzio, sotto forma di assegno post-matrimoniale, ex **art. 5 c. 6 l. n. 898/1970**.

6.2.5. Gli effetti civili della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. I provvedimenti economici provvisori

L'accoglimento della domanda di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale determina una serie di **effetti giuridici** ed in particolare:

- a) cessazione degli effetti civili a decorrere dalla data di celebrazione del matrimonio;
- b) perdita della qualità di coniuge e dei diritti alla successione ereditaria ed alla pensione di reversibilità;

- c) cessazione degli obblighi reciproci previsti dall'**art. 143 c.c.**;
- d) caducazione dei provvedimenti, personali e patrimoniali, emessi in sede di separazione o di divorzio.

L'art. 8, n. 2, c. 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (l. n. 121/1985) prevede che la Corte di Appello possa “*nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione della materia*”. Il provvedimento della Corte di Appello, da adottare su istanza di parte, ha natura anticipatoria, perché diretto a rendere operativa la futura decisione definitiva dopo che sia stato accertato, anche sommariamente, il diritto al conseguimento degli emolumenti (*fumus boni iuris*) e dopo aver verificata l'esistenza di una minaccia che vada a pregiudicare l'attuazione del diritto “durante il tempo occorrente a farlo valere in sede ordinaria” (*periculum in mora*). Il coniuge interessato (non più in via provvisoria, ma in via definitiva) potrà ottenere esattamente quanto gli compete attraverso un autonomo giudizio presso il giudice competente (Balbi). Nello stabilire provvedimenti economici provvisori la Corte di Appello, secondo una consolidata giurisprudenza, non potrà non applicare quanto previsto dagli **artt. 129 e 129 bis c.c.**, considerato che non emerge “nessuna differenza di regime tra gli effetti personali e patrimoniali della nullità del matrimonio concordatario rispetto a quella del matrimonio civile”. Si è sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa che consente, pur essendosi instaurata una comunione di vita consolidata tra i coniugi, il ricorso al regime patrimoniale ex **artt. 129 e 129 bis c.c.** e non quello che l'ordinamento stabilisce per lo scioglimento del matrimonio civile. Si tratta di regimi patrimoniali molto diversi:

- a) in caso di **divorzio l'art. 5, c. 6, l. n. 898/1970**, prevede la corresponsione di un assegno periodico per il coniuge che “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni obiettive”, : assegno che può essere corrisposto anche per tutta la vita se il coniuge, in cattive condizioni economiche, non passa a nuove nozze e continua ad essere nello stato di bisogno (**art. 9 bis, c. 2, l. n. 898/1970**);
- b) nell'ipotesi di **nullità del matrimonio**, la tutela è accordata agli interessi patrimoniali del coniuge, che non abbia redditi adeguati, per un periodo di tempo limitato, oltre ad essere sottoposta alla condizione che egli sia in buna fede.

Secondo la **Corte Costituzionale (sent. n. 329/2001)** deve essere esclusa una violazione del principio di eguaglianza in quanto vi è una sostanziale differenza tra le fattispecie della nullità e del divorzio. Nell'ottica di tutela del coniuge economicamente più debole va considerata la consolidata giurisprudenza della Cassazione sull'intangibilità (ex **art. 2909 c.c.**) delle disposizioni economiche (stabilite da una sentenza di divorzio passata in giudicato) a seguito del riconoscimento civile della sentenza di nullità del matrimonio.

6.2.6. La pendenza del giudizio civile di nullità e la “delibazione” della sentenza ecclesiastica

La sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata “quando è pendente davanti al giudice italiano un procedimento per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima che la sentenza “sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico” (**punto 4, lett. b, n. 2 del Protocollo Aggiuntivo**). Il giudizio pendente avanti al giudice civile per avere efficacia impeditiva deve avere a oggetto la validità del matrimonio. Il problema del rapporto tra il giudizio civile di nullità e la delibazione della sentenza ecclesiastica nasce solo se si ritiene abrogata la riserva di giurisdizione in favore della Chiesa cattolica (Marchei).

6.2.7. La cessazione degli effetti civili e la “delibazione” della sentenza ecclesiastica”

La sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato, che rende esecutiva nell'ordinamento dello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità, preclude la prosecuzione del giudizio pendente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché determina la cessazione della materia del contendere: essa, quindi travolge ogni controversia che presupponga l'esistenza e la validità del vincolo.

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità non è preclusa dalla circostanza che vi sia già stato il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili di quel matrimonio concordatario in quanto le due pronunce hanno un diverso oggetto e non sono tra loro contraddittorie: riguardano infatti il vincolo matrimoniale sotto diversi aspetti (una concerne l'**atto**, l'altra il **rapporto**) e si fondano su distinti e autonomi motivi e presupposti. La sentenza ecclesiastica di nullità

però, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, non travolge la sentenza di divorzio, determinando l'intangibilità dell'assegno di divorzio una volta che si sia formato il giudicato (da ultimo **Cass ord. n. 1882/2019**).

La Cassazione nega inoltre che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente a oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso esista un **rapporto di pregiudizialità**. Quest'ultimo giudizio non deve dunque essere necessariamente sospeso ex **art. 295 c.p.c.**, a causa della pendenza del primo e in attesa della sue definizione, poiché si tratta di procedimenti autonomi, che conducono a decisioni di natura diversa e con finalità e presupposti diversi (Marchei).

6.3. Dispensa ecclesiastica dal matrimonio rato e non consumato

Il **can. 1061 c.j.c.** stabilisce che il matrimonio tra battezzati può essere:

- a) “*rato e non consumato*”;
- b) “*rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne*”.

Mentre il **matrimonio rato e consumato** “*non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte*” (**can. 1141 c.j.c.**) il **matrimonio rato e non consumato** può essere sciolto dal Romano Pontefice “*su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria*” (**can. 1142 c.j.c.**) dopo che si sia compiuto un rigoroso accertamento dell'inconsumazione del matrimonio e dell'esistenza di una giusta causa (**can. 1698 c.j.c.**). Il matrimonio viene così sciolto *ex nunc*, cioè dalla data in cui viene concessa la dispensa.

L'**art. 34 del Concordato Lateranense** prevedeva il riconoscimento agli effetti civili non solo per le sentenze di nullità matrimoniale ma anche per i provvedimenti canonici di dispensa del matrimonio rato e non consumato.

La **Corte Costituzionale (sent. n. 18/1982)** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma:

- a) ritenendo che tale riconoscimento contrastasse con il principio supremo di difesa in quanto i provvedimenti sono il risultato di un mero proce-